

REGOLAMENTO (CEE) N. 1694/92 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini di qualità e vini spumanti originari dell'Austria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo con l'Austria prorogato con scambio di lettere⁽¹⁾ per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, relativo alla concessione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini di qualità, la Comunità, nei limiti di contingenti tariffari annui rispettivamente di 85 000 hl e di 2 000 hl, si è impegnata a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili ai vini di qualità e ai vini spumanti originari dell'Austria, conformi alla legge vitivinicola del 1985 della Repubblica dell'Austria e presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri; che tale accordo prevede ugualmente che il periodo contingente vada dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo e che i dazi applicabili in Spagna e nel Portogallo, nel quadro di detti contingenti, devono essere uguali a quelli applicati da questi Stati membri nei confronti della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che di conseguenza occorre aprire per il periodo che va dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 i contingenti tariffari comunitari in questione nei limiti previsti dall'accordo;

considerando che è necessario garantire, in particolare, a tutti gli importatori condizioni uguali e continue di accesso a detti contingenti e l'applicazione a tutte le

importazioni, senza interruzione, dell'aliquota del dazio previsto per i contingenti in parola fino al loro esaurimento; che è necessario prendere le misure necessarie per assicurare una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi dei contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il paragrafo 3, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti di seguito elencati, originari dell'Austria, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in hl)	Dazio contingente (in %)
09.0803	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 ex 2204 21 49	Vini di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri	85 000	0
09.0805	ex 2204 10 19 ex 2204 10 90	Vini spumanti di qualità, presentati in recipienti di contenuto non eccedente 2 litri	2 000	0

⁽¹⁾ Codici Taric: vedi allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 25.